

## Edizione di giovedì 14 Gennaio 2021

### EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 gennaio](#)  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

[Al via le compensazioni del credito d'imposta investimenti in beni strumentali](#)  
di Debora Reverberi

### IMPOSTE SUL REDDITO

[La proroga 2021 dei bonus edilizi e il nuovo bonus idrico](#)  
di Luca Mambrin

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Non occorre il consenso unanime dei soci nella scissione "totale estrema"](#)  
di Fabio Landuzzi

### AGEVOLAZIONI

[Gli investimenti pubblicitari del 2020 alla verifica del sostenimento del costo](#)  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[Cessione dello studio professionale: il trattamento fiscale dei cespiti](#)  
di Goffredo Giordano di MpO Partners

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'11 gennaio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



DIGITAL

Master di specializzazione

**IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE**

Scopri di più >

La **25esima puntata** di **Euroconference In Diretta** ha visto, al centro dell'attenzione, l'analisi delle principali novità della **Legge di bilancio 2021**, con due speciali focus dedicati alle **novità Iva** (nell'ambito della sessione “**adempimenti e scadenze**”) e ai recenti interventi in materia di **bonus edilizi** (sui quali ci si è concentrati nel corso dello speciale “**agevolazioni edilizie**”).

La **sessione “approfondimento”**, infine, è stata l'occasione per analizzare i principali **profili di interesse** dell'adesione d'ufficio dell'Erario e degli Enti previdenziali ai **concordati preventivi omologati**.

Numerosi sono stati quindi i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma ***Evolution***.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. ABOLIZIONE ESTEROMETRO DAL 2022**

**2. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: UTILIZZO “ANTICIPATO”**

**1. CORRISPETTIVI TELEMATICI: “PERIODO TRANSITORIO” FINITO IL 31.12.2020**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta** ?

<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### Bonus mobili spettante anche con il sismabonus

---

**Posso beneficiare del bonus mobili anche nel caso in cui applichi il sismabonus e non quello per le ristrutturazioni?**

C.G.

---

La risposta al quesito è affermativa. L'Agenzia delle entrate è recentemente tornata a fornire chiarimenti sul punto, con la circolare 30/E/2020, ribadendo che il bonus mobili spetta sia ai contribuenti che hanno diritto di beneficiare del sismabonus “ordinario” che a coloro che possono beneficiare del sismabonus “potenziato” al 110%.

## # 9

### Superbonus esteso agli interventi sugli edifici con unico proprietario

---

**Un mio cliente ha un edificio con tre unità immobiliari: a questo punto può fare cappotto, impianto di riscaldamento e sostituzione serramenti su tutte senza problemi?**

P.P.

---

Come noto, è possibile beneficiare del superbonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

La Legge di bilancio 2021 è intervenuta per ricomprendere, tra i potenziali beneficiari dell'agevolazione, anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Le due disposizioni appena richiamate devono essere tenute entrambe in debita considerazione: pur essendo possibile beneficiare del superbonus sulle parti comuni, resta sempre fermo il limite delle due unità immobiliari.

Pertanto, con specifico riferimento al caso prospettato, è possibile beneficiare del superbonus per il rifacimento del cappotto, nonché dell'impianto di riscaldamento (se centralizzato), mentre non risulta agevolabile con la detrazione del 110% la sostituzione degli infissi in tutte

e quattro le unità immobiliari.

## # 8

### Credito d'imposta anche per l'acquisto dei beni immateriali

---

***Il credito d'imposta ex superbonus ora spetta anche per gli immateriali? Anche per i professionisti?***

**D.T.**

Sì, a differenza di quanto in passato previsto, il nuovo credito d'imposta è riconosciuto anche per gli investimenti in beni immateriali diversi da quelli "4.0".

Si conferma, inoltre, che gli esercenti arti e professioni possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali "ordinari", ovvero non "4.0".

## # 7

### Coibentazione tetto ed ecobonus

---

***La possibilità di coibentare il tetto anche se il sottotetto non è riscaldato vale anche per l'ecobonus originale?***

**G.P.**

---

No, la regola generale prevista con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, secondo la quale l'intervento deve essere realizzato su ambienti riscaldati, resta immutata anche dopo il recente intervento operato dalla Legge di bilancio 2021.

La Legge di bilancio 2021 ha infatti introdotto una specifica previsione che trova applicazione esclusivamente nell'ambito del superbonus, in forza della quale gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

## # 6

### Credito d'imposta beni strumentali in un'unica soluzione

---

**Il credito imposta per i beni strumentali 4.0 (ex-iper) è fruibile in un'unica soluzione e subito, per le aziende con ricavi minori di 5 milioni?**

**A. G. S.**

---

Le imprese e gli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono beneficiare del credito d'imposta in un'unica quota annuale con riferimento ai beni strumentali materiali e immateriali ordinari, compresi gli strumenti destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Quindi non è possibile fruire del credito d'imposta in un'unica soluzione per i beni materiali e immateriali 4.0 (ovvero per i beni che in passato erano iperammortizzabili).

**# 5**

**Regime locazioni brevi: novità**

---

**Se un soggetto risulta proprietario di non più di 4 appartamenti, si presume sempre "privato"?**

**F.L.**

---

No, in quanto l'articolo 1, comma 595, L. 178/2020 espressamente prevede quanto segue: “*Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale*”.

La norma, dunque, non consente di ritenere sussistenti, in ogni caso, i requisiti per il regime fiscale della locazione breve al mancato superamento della soglia prevista.

Si ritiene quindi necessario, secondo la nuova formulazione normativa, comunque accertare le modalità di svolgimento dell'attività, anche in caso di destinazione a locazione breve di meno di 4 appartamenti.

**# 4**

**Superbonus in mancanza di Ape**

---

***La mancanza di APE quindi non impedisce di fruire dell'agevolazione dell'ecosuperbonus?***

**S.T.**

---

No, continua ad essere necessario sia l'attestato di prestazione energetica pre-intervento che quello post-intervento.

L'unica deroga è stata prevista dalla Legge di bilancio 2021, grazie alla quale anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, possono beneficiare del superbonus, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

**# 3**

**Abolizione esterometro dal 2022**

---

***In relazione all'abolizione dell'esterometro non ho compreso come avviene l'invio dei dati delle operazioni emesse/ricevute con l'estero.***

**S. V.**

---

L'invio dei dati, dal 2022, avverrà tramite il Sistema di Interscambio, nello stesso formato previsto per le fatture elettroniche.

**# 2**

**Credito d'imposta beni strumentali: utilizzo "anticipato"**

---

***Beni ex super ammortamento da quando si può utilizzare il credito d'imposta per acquisti nel 2021?***

**B. L.**

---

L'utilizzo in compensazione è ammesso dall'anno di entrata in funzione del bene.

# 1

## Corrispettivi telematici: “periodo transitorio” finito il 31.12.2020

**Confermate che quindi fino al 30 giugno è possibile comunicare i corrispettivi cumulativamente ancora con il vecchio sistema entro il mese successivo? Il cliente così può continuare ad emettere ricevute cartacee fino al 30 giugno?**

**G. B. M.**

No, è stata differita al 01.07.2021 soltanto l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti d'incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione.

Quindi, a decorrere dal 01.07.2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L'obbligo di invio con i registratori telematici, invece, è già scattato dal 1° gennaio 2021.

Il 31.12.2020 è terminato il periodo transitorio che permetteva di inviare telematicamente i corrispettivi entro la fine del mese successivo.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



# COMMUNITY

## AGEVOLAZIONI

### **Al via le compensazioni del credito d'imposta investimenti in beni strumentali**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione dell'attesa [risoluzione AdE 3/E/2021](#) di ieri 13.01.2021 sono stati istituiti i codici tributo atti a consentire la fruizione in compensazione dei seguenti crediti d'imposta:

- investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020);
- investimenti in beni strumentali ex [articolo 1, commi 1051–1063, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021).

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), tramite modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) e non si applica la preclusione all'autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro di cui all'[articolo 31 D.L. 78/2010](#).

#### Disciplina ex L. 160/2019

La previgente disciplina del credito d'imposta beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 trova applicazione, ai sensi dell'[articolo 1, comma 185, L. 160/2019](#), ai seguenti investimenti:

- effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
- effettuati entro il 30.06.2021 se validamente “prenotati” entro il 31.12.2020.

Le regole di fruizione prevedono un utilizzo in compensazione ripartito in *n* quote annuali di

**pari importo a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo alla data di entrata in funzione o interconnessione del bene.**

Più dettagliatamente, ai sensi dell'[\*\*articolo 1, comma 191, L. 160/2019\*\*](#):

- per investimenti in beni materiali ordinari, ex [\*\*articolo 1, comma 188, L. 160/2019\*\*](#), la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione;
- per investimenti in beni materiali 4.0 dell'[\*\*allegato A\*\*](#) annesso alla L. 232/2016, ex articolo 1, comma 189, L. 160/2019, la compensazione avverrà in 5 quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata dall'anno successivo a quello di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per i beni ordinari;
- per investimenti in beni immateriali 4.0 dell'[\*\*Allegato B\*\*](#) annesso alla L. 232/2016, ex [\*\*articolo 1, comma 190, L. 160/2019\*\*](#), la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione.

Con l'istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile compensare la prima quota annuale di credito d'imposta per investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi nel 2020 e ricadenti nella disciplina previgente della L. 160/2019.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i codici tributo istituiti per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2020, con la precisazione che il campo del modello F24 “*anno di riferimento*” deve essere valorizzato con l'anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione nel formato “AAAA”:

**Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019**

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari ( <a href="#"><b>articolo 1, comma 188, L. 160/2019</b></a> )	<b>6932</b>	<b>Anno di entrata in funzione</b>	<b>5</b>
Beni materiali 4.0 ( <a href="#"><b>Allegato A alla Legge 232/2016</b></a> e <a href="#"><b>articolo 1, comma 189, L. 160/2019</b></a> )	<b>6933</b>	<b>Anno di interconnessione</b>	<b>5</b>
Beni immateriali 4.0 ( <a href="#"><b>Allegato B alla L. 232/2016</b></a> e <a href="#"><b>articolo 1, comma 190, L. 160/2019</b></a> )	<b>6934</b>	<b>Anno di interconnessione</b>	<b>3</b>

## Disciplina ex L. 178/2020

**La disciplina innovata del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2021** è caratterizzata da **modalità di fruizione accelerate e anticipate dell'agevolazione**, che trovano applicazione, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1051, L. 178/2020](#), ai seguenti investimenti:

- **effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;**
- **effettuati entro il 30.06.2023 in caso di valida “prenotazione” entro il 31.12.2022.**

Le nuove regole di fruizione prevedono, al **comma 1059**, un utilizzo in compensazione ripartito in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione del bene.

**È ammessa la fruizione in un'unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro,** limitatamente ai seguenti investimenti:

- **in beni strumentali materiali e immateriali ordinari**, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile [ex articolo 18 L. 81/2017](#);
- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

Più dettagliatamente:

- **per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari**, [ex articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#), la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti (eventualmente in unica soluzione nelle fattispecie sopra esposte) **a decorrere dall'anno di entrata in funzione**;
- **per investimenti in beni materiali 4.0 dell'allegato A annesso alla L. 232/2016**, [ex articolo 1, comma 1056 e 1057, L. 178/2020](#), la compensazione avverrà in 3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di interconnessione, **con facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione** nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
- **per investimenti in beni immateriali 4.0 dell'Allegato B annesso alla L. 232/2016**, [ex articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#), compensazione in 3 quote annuali costanti a decorrere dall'anno di interconnessione.

Con l'istituzione dei codici tributo è dunque **ora possibile compensare la prima quota annuale del credito d'imposta per gli investimenti effettuati ed entrati in funzione o interconnessi a fine 2020 o a inizio 2021 ricadenti nella nuova disciplina.**

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i codici tributo istituiti per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2021, con la precisazione che il campo del modello F24 “*anno di riferimento*” deve essere valorizzato con l’anno di entrata in funzione del bene o di interconnessione nel formato “AAAA”:

**Codici tributo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex Legge 178/2020**

Tipologia di bene	Codice tributo	Anno di riferimento	Quote annuali di compensazione
Beni materiali ordinari ( <a href="#">articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020</a> )	<b>6935</b>	<b>Anno di entrata in funzione</b>	<b>3</b> <b>Ridotte a 1*</b>
Beni materiali 4.0 ( <a href="#">Allegato A alla L. 232/2016</a> e <a href="#">articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020</a> )	<b>6936</b>	<b>Anno di interconnessione</b>	<b>3</b>
Beni immateriali 4.0 ( <a href="#">Allegato B alla Legge 232/2016</a> e <a href="#">articolo 1, comma 1058, L. 178/2020</a> )	<b>6937</b>	<b>Anno di interconnessione</b>	<b>3</b>

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***La proroga 2021 dei bonus edilizi e il nuovo bonus idrico***

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, ha disposto la proroga delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili ed elettrodomestici, del bonus verde e del bonus facciate ed ha introdotto una nuova agevolazione per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto o limitazione di flusso d'acqua.

#### **Spese di riqualificazione energetica**

L'articolo 1 al [comma 58](#) lett. a) della Legge n. 178/2020 ha disposto la proroga, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2021**, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui ai [commi 344 – 349](#) dell'[articolo 1](#) della L. 296/2006, confermando nella generalità dei casi la **percentuale di detrazione nella misura del 65%** e altresì confermando la **riduzione dell' aliquota al 50%** per specifici interventi.

#### **Spese di recupero del patrimonio edilizio**

L'[articolo 1](#), [comma 58](#), lett. b), n. 1), L. 178/2020 ha disposto la proroga della detrazione Irpef per le spese di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, Tuir](#) sostenute fino al **31.12.2021**, nella misura del **50%** e nel **limite massimo di spesa di euro 96.000** per unità immobiliare.

Con l'inserimento del [comma 3](#) all'[articolo 16-bis Tuir](#) viene poi introdotta una **nuova detrazione** nella misura del **50%** per le spese sostenute per interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con **generatori di emergenza a gas di ultima generazione**.

## Bonus mobili

L'**articolo 1, comma 58, lett. b), n. 2), L. 178/2020** ha disposto la proroga al **31.12.2021** della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i fornì). Viene invece innalzato l'importo complessivo di spesa agevolabile, che passa ad **euro 16.000**.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2021** è necessario che gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020**.

## Bonus verde

L'**articolo 1, comma 76, L. 178/2020** ha disposto la proroga al **31.12.2021** della detrazione Irpef del **36%** su una spesa massima di **euro 5.000** del c.d. "**bonus verde**", ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un'unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

- la "**sistemazione a verde**" di **aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

## Bonus facciate

L'**articolo 1, comma 59, L. 178/2020** ha disposto la proroga al **2021** anche del "**bonus facciate**", agevolazione che consiste in una **detrazione dall'imposta linda** (Irpef o Ires) pari al **90%** delle spese sostenute ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal **decreto ministeriale n. 1444/1968**, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

## Bonus idrico

L'articolo 1, ai [commi da 61](#) a [65](#), ha introdotto una **nuova agevolazione** per l'anno 2021, al fine di perseguire il **risparmio di risorse idriche**.

Tale agevolazione, denominata "**bonus idrico**", spetta alle **persone fisiche** residenti in Italia ed è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari ad **euro 1.000** per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il **31 dicembre 2021**, per interventi di sostituzione:

- di **vasi sanitari in ceramica** con **nuovi apparecchi a scarico ridotto**;
- di **apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia** esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il **bonus idrico** è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

1. la fornitura e la posa in opera di **vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
2. la **fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non **costituisce reddito imponibile** del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Viene prevista l'emanazione di un apposito decreto che definisca le **modalità e i termini** per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Non occorre il consenso unanime dei soci nella scissione “totale estrema”**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER GESTIRE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Un'interessante pronuncia è stata emessa dal **Tribunale di Milano (Rg. 20283-1/2020)** nell'ambito di un **procedimento cautelare** in materia di **scissione societaria**.

In particolare, il **progetto di scissione controverso** prevedeva, nel caso di specie, che l'operazione di scissione si realizzasse mediante **l'estinzione della società scissa** e la **costituzione di quattro nuove società beneficiarie**, le cui quote di partecipazione erano destinate ad essere **assegnate rispettivamente a ciascuno dei quattro soci** della scissa; in esito dell'operazione progettata, quindi, si addiveniva all'estinzione della società scissa, e alla **costituzione di quattro nuove beneficiarie**, ciascuna a sua volta **partecipata esclusivamente da uno solo dei quattro soci** della scissa.

Si trattava perciò di quella che nella prassi viene indicata con il termine di **scissione totale non proporzionale “estrema”** (dove l'appellativo “**estrema**” discende proprio dalla particolarità che **nessuno dei soci è assegnatario**, o rimarrà titolare, di **partecipazioni della scissa**, bensì ciascuno di essi diventerà **unico socio di una delle società beneficiarie**).

Il **tema controverso** verteva sul fatto che la scissione in questione era stata **approvata senza il consenso unanime dei soci**, sicché uno di essi, ritenendosi leso nei propri diritti dagli esiti dell'operazione, aveva domandato al Tribunale di Milano la **sospensione della delibera**, sostenendo che questa sarebbe stata assunta in **violazione dell'[articolo 2506, comma 2, cod. civ.](#)**.

Infatti, ai sensi del citato comma 2, secondo periodo, è consentito “*per consenso unanime*” che ad alcuni soci “**non vengano attribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa**”.

La tesi dell'attore **non è stata tuttavia ritenuta condivisibile dal Tribunale di Milano**.

Ed è interessante notare il percorso argomentativo della decisione in commento.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che **l'eccezione sollevata dall'attore** si fondava sulla **equiparazione** della fattispecie in questione – che ricordiamo è una **scissione totale non proporzionale “estrema”** – con quella regolata dal succitato **secondo periodo dell'articolo 2506, comma 2, cod. civ.**.

Invece, secondo il Tribunale, la norma appena citata si riferisce ad un **diverso caso di scissione**, che non si realizza in modo “totale”, ossia con l'estinzione della società scissa, bensì in modo **“parziale” e “asimmetrico”** (ovvero, senza che tutti i soci ricevano partecipazioni in tutte le società beneficiarie, bensì taluni vedano accrescere le rispettive partecipazioni della scissa).

E proprio perché nel caso in questione si trattava invece di una **scissione “totale”**, si ha che essa determina, secondo i Giudici milanesi, una **“definitiva separazione della compagine”** (da cui, appunto, l'aggettivo “estrema”) che rende **non applicabile per via analogica** la disciplina che richiede **il consenso unanime dei soci**, il quale risulta invece prescritto specificamente per il **caso della scissione “parziale” e “asimmetrica”** (quella, appunto, regolata dal secondo periodo dell'[articolo 2506, comma 2, cod. civ.](#)).

Nella **scissione “parziale” e “asimmetrica”**, come detto, **alcuni soci non ricevono partecipazioni al capitale delle beneficiarie**, bensì vedono **incrementare il loro peso nella società scissa**.

Secondo il Tribunale di Milano, quindi, **solo in questa circostanza** – e non quando la scissione è “totale” – si può incorrere nel **rischio** che si realizzi una **distribuzione asimmetrica di attività e passività latenti nella società scissa**: rischio che non sarebbe presente nel diverso caso della scissione “totale”, per il semplice fatto che la società scissa si estingue.

Il Tribunale di Milano aggiunge infine un'ulteriore considerazione interessante: la norma di cui al secondo periodo dell'[articolo 2506, comma 2, cod. civ.](#) ha **carattere derogatorio dal principio generale di maggioranza** che regola la vita della società, e ciò ne escluderebbe alla radice ogni **interpretazione di tipo estensivo o analogico**.

## AGEVOLAZIONI

### **Gli investimenti pubblicitari del 2020 alla verifica del sostentimento del costo**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

### **ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: NOMINA, VIGILANZA, VERIFICHE E RELAZIONE ANNUALE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I contribuenti che hanno effettuato nell'anno 2020 **investimenti in mezzi pubblicitari** dovranno comunicare, **entro l'8 febbraio 2021**, l'importo delle spese effettivamente sostenute per poter usufruire del credito di imposta in compensazione.

A norma dell'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, per **l'anno 2020**, è riconosciuto un **credito di imposta fino al 50%** della spesa sostenuta (nel limite della risorse disponibili), ai soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari sulle **emittenti televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali, iscritte al Roc e sui **giornali quotidiani e periodici**, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del Direttore responsabile.

Ricordiamo che **non sono ammesse** al credito d'imposta le spese sostenute per **altre forme di pubblicità** (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Per accedere all'agevolazione i contribuenti hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita **"comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"**, entro il **30 settembre 2020**, funzionante come prenotazione delle risorse ed hanno indicato i dati degli investimenti già effettuati e/o **ancora da effettuare** nell'anno 2020.

In data 25 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del governo **"Dipartimento per l'informazione e l'editoria"** l'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta ammessi, **con l'indicazione dell'importo teoricamente fruibile** da ciascuno di essi e con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto.

Le percentuali di riparto applicate ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, D.P.C.M. 90/2018](#), sono state: per investimenti su **stampa il 14,8%**, per **investimenti su radio e televisioni il 6,5%** e per investimenti su entrambi i canali dal 6,5% al 14,8%.

Gli importi indicati nell'elenco sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come **tetto di spesa per l'anno 2020**, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Poiché le **risorse destinate alla copertura dell'agevolazione sono risultate inferiori** all'ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti.

Per **confermare la prenotazione effettuata** con la “comunicazione per l'accesso” per l'anno 2020, è necessario inviare, **dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021** (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021), con la stessa modalità telematica, la **“dichiarazione sostitutiva”** relativa agli investimenti effettuati. Non deve essere allegato nessun documento.

Le **spese si considerano sostenute** secondo quanto previsto dall'[articolo 109, comma 2, lettera b\), Tuir](#). Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il **principio di competenza**, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni stesse sono ultimate**, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione, tutta la **documentazione a sostegno della domanda: fatture** (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), **attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute**, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'[articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 90/2018](#) (soggetti di cui all'[articolo 35, commi 1, lettera a, e 3, D.Lgs. 241/1997](#), legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#)).

Nel caso in cui la **comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario**, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Solo in esito alla presentazione delle **“dichiarazioni sostitutive”**, sarà formato l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione.

Il credito di imposta è utilizzabile **unicamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs 241/1997](#), presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**a partire dal quinto giorno lavorativo** successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Il **codice tributo da utilizzare 6900** è stato

istituito con la [risoluzione 41/E/2019](#).

Anche per l'anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “**de minimis**” di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva ([articolo 57 bis D.L. 50/2017](#), convertito con modificazioni dalla [L. 96/2017](#)), come peraltro confermato dal “**Decreto Cura Italia**” ([articolo 98 D.L. 18/2020](#), convertito con modificazioni dalla [L. 27/2020](#)) e dal “decreto rilancio” ([articolo 186 D.L. 34/2020](#), convertito con modificazioni dalla [L. 77/2020](#)). L'agevolazione in oggetto, pertanto, **non** rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**” (2020/C 91 I/01).

Per l'anno 2021 la Legge di bilancio ([articolo 1, comma 608, L. 178/2020](#)) ha prorogato con modifiche l'agevolazione per gli anni 2021 e 2022 limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### **Cessione dello studio professionale: il trattamento fiscale dei cespiti**

di Goffredo Giordano di MpO Partners



**“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”**

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

**Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.**

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che lo studio professionale non sia equiparabile ad un'azienda in quanto si differenzia dalla stessa in ragione della personalità della prestazione resa dal professionista, dalla prevalenza di quest'ultimo sull'organizzazione della struttura e dall'incapacità della struttura medesima a produrre ricchezza autonomamente dalla figura del titolare.

Ne consegue che la cessione dello studio professionale non si può configurare come un trasferimento d'azienda nel suo complesso. Pertanto, non può essere applicata la medesima disciplina fiscale. Infatti, lo studio professionale è costituito da una pluralità di rapporti giuridici che devono essere trattati, da un punto di vista fiscale, con differenti discipline nel momento del trasferimento.

Ma quali sono le principali componenti dell'atto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale?

Vediamone alcuni:

1. Il trasferimento a titolo oneroso del «Pacchetto Clienti»;
2. La cessione del Marchio;
3. La cessione dei cespiti;
4. Compensi per patto di non concorrenza.

In questa sede tratteremo il trattamento fiscale della cessione dei cespiti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione dei cespiti da parte di un professionista occorre ricordare che tale rilevanza è stata

introdotta dall'articolo 36, comma 29, del DL n. 223/2006 (Finanziaria 2007 entrata in vigore il 4 luglio 2006).

Si evidenzia che i beni oggetto di cessione devono avere la strumentalità quale requisito fondamentale al fine della concorrenza al reddito professionale delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione cespiti.

Inoltre, i beni per dar luogo a minus/plus valenze devono avere queste caratteristiche:

- Beni mobili acquistati dopo il 04 luglio 2006;
- Beni immobili acquistati tra il 2007 ed il 2009. Dal 2010 le cessioni dei beni immobili sono irrilevanti perché le quote di ammortamento del costo di acquisto del bene sono indeducibili.

Qual è la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione dei cespiti?

Come si determina il valore delle plusvalenze e delle minusvalenze?

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/cessione-studio-professionale-trattamento-fiscale-cespiti/>